



LETTERA APERTA

Ai candidati alla presidenza Regione Veneto Ai parlamentari (deputati e senatori) delle Regioni del Triveneto

Premessa

Alla luce anche della recente Conferenza sulla scuola promossa dalla Conferenza Episcopale Triveneto (Padova, Centro Congressi Papa Luciani, 30 aprile 2009) sul tema: “Autonomia, parità, sussidiarietà: dialogo con i protagonisti” e di fronte alla sempre più delicata e decisiva emergenza educativa, i sottoscritti, consapevoli che il mondo cattolico, nella sua lunga storia di impegno fedele per il bene della scuola, ha sempre promosso la centralità della persona umana, la valenza educativa della comunità scolastica, il concetto di sussidiarietà coniugato con l’equità, la formazione integrale della persona umana, a nome delle aggregazioni, confederazioni, istituzioni, organismi cattolici e di ispirazione cristiana impegnati da anni nella scuola, nella formazione e nell’educazione desiderano presentare alcune priorità costitutive di una politica educativo-formativo-scolastica, con l’augurio che siano accolte e diventino occasione per il confronto, il dialogo e l’azione concreta per il bene di tutta la scuola e la formazione nel nostro territorio.

La lunga tradizione di impegno per l’educazione e la formazione del mondo cattolico, ricca e feconda di un patrimonio di esperienze ed interventi in dialogo con enti, istituzioni e soggetti impegnati nella corresponsabilità educativa per il bene di tutta la scuola nel nostro Triveneto è la base che ci fa ben sperare nella positiva soluzione delle delicate e decisive questioni scolastiche e formative in modo da contribuire allo sviluppo globale e al bene comune delle nostre famiglie che vivono nel Triveneto.

1. Autonomia, parità, federalismo: per una scuola di tutti e per tutti. Il quadro di riferimento giuridico-costituzionale.

1.1. *La Costituzione repubblicana* ha introdotto novità *sostanziali* in materia scolastica e di istruzione. L’art. 33 Cost., da un lato (primo comma), esclude che le scuole statali possano configurarsi come scuole di regime confliggendo la libertà di insegnamento con l’idea stessa che vi possa essere una cultura di Stato; dall’altro (terzo comma), attribuisce ai privati il *diritto* di istituire scuole proprie (benché “senza oneri per lo Stato”), scuole munite, a loro volta, del *diritto* di ottenere la parità con le scuole statali (quarto comma). È, questo, il cuore del principio pluralistico della libertà *nella* scuola e *della* scuola.

La recente disciplina legislativa ha caratterizzato, su basi costituzionali, la scuola privata come la scuola *della parità* (v. l. n. 62/2000), la scuola pubblica (e di riflesso quella paritaria) come la scuola *dell'autonomia* (v. art. 21 della l. n. 59/1997 e al d.p.r. n. 275/1999). Con ciò, non è più esatto parlare di istruzione pubblica o privata, perché “pubbliche o private invero sono soltanto le scuole a seconda che ad esse provveda lo Stato ovvero i privati, mentre l'istruzione resterebbe sempre la stessa: un'attività che ha una sua utilità sociale (...), che soddisfa in ogni caso un fine sociale” (U. POTOTSCHNIG), al cui raggiungimento sono interessati non solo lo Stato, ma tutti i soggetti dell'ordinamento, “un'attività che è servizio pubblico” (G. B. VERBARI), che “rappresenta una funzione dello Stato sociale” (G. ROLLA); anche la scuola privata può svolgere il servizio della pubblica istruzione dove per “pubblica” non si intende di Stato, ma servizio reso nell'interesse della collettività, ordinato, attraverso norme generali, dalla Repubblica (S. DE SIMONE).

1.2. Quanto *all'autonomia*, si osserva che alla base del riconoscimento di essa è “l'idea che, nel sistema dell'istruzione, debbano avere prevalenza non gli apparati amministrativi, ma gli istituti, all'interno dei quali si svolge l'attività di insegnamento, e che costituiscono il risvolto, sul piano istituzionale, di una comunità di docenti, studenti e genitori” (A. PAJNO); che “col mutare del rapporto tra Stato e società e di quello tra scuola e Stato, ci si è andati lentamente rendendo conto del fatto che lo Stato non può essere responsabile dell'istruzione. Lo è la scuola, in quanto corpo dotato di autonomia” (S. CASSESE); che “non spetta allo Stato istruire, ma (...) è la scuola come tale a istruire” (U. POTOTSCHNIG); che l'autonomia implica “l'abbandono dell'idea di un'unica scuola statale di matrice ministeriale, determinata 'dall'alto', per cedere il passo all'idea di diverse e multiformi scuole statali che si autodeterminano 'dal basso', attraverso i propri organi collegiali rappresentativi di ciascuna comunità scolastica (...)” (M. RENNA).

E tutto questo vale *a fortiori* per la scuola paritaria, la quale, più ancora che “autonoma”, viene definita dalla Costituzione come pienamente “libera” e come tale è garantita.

Quanto alla *parità*, sono almeno tre le affermazioni di principio sulle quali fermare l'attenzione: a) le scuole paritarie, private e degli enti locali, costituiscono, insieme alle scuole statali, il servizio nazionale di istruzione (v. art. 1, comma 1, l. n. 62/2000); b) esse svolgono un servizio qualificato come pubblico (v. art. 1, comma 3, l. ult. cit.); c) l'insegnamento impartito nelle scuole paritarie deve essere valutato nella stessa misura prevista per quello prestato nelle scuole statali (v. art. 2 l. n. 333/2001).

1.3. Tutto ciò ha importanti conseguenze anche sul piano della parità economica, conseguenze da far valere nei confronti dei diversi livelli di governo e secondo le rispettive competenze.

1.3.1. Al **soggetto Stato**, competente in via esclusiva a dettare le “norme generali sull'istruzione”.

Prefigurandosi una relazione di tipo unitario tra scuola pubblica e scuola privata (articolazioni del medesimo sistema pubblico di istruzione), pare congruo ragionare nell'ottica della integrazione anche sotto il profilo dell'organizzazione della rete scolastica e dei suoi costi.

Sarebbe, allora, difficile sostenere la ragionevolezza di un divieto di finanziamento che escludesse in termini assoluti le scuole paritarie dalle risorse statali, secondo la lettera dell'ultimo inciso dell'art. 33, terzo comma, Costituzione.

Tradotta col divieto (dunque, relativo) di assunzione (solo) di impegni che non siano diretti a realizzare il servizio scolastico integrato, la clausola “senza oneri per lo Stato” troverebbe l'armonia del sistema: rispetto al diritto all'istruzione e ai principi del pluralismo e della libera scelta della scuola; rispetto alla garanzia della piena libertà della scuola privata; rispetto al dovere della Repubblica di istituire scuole per tutti gli ordini e i gradi e alle necessarie (tante) risorse di cui abbisogna. Essa, così intesa, non vieterebbe affatto, in maniera indifferenziata e incondizionata, il sostegno pubblico alla scuola privata, né lo riserverebbe ad ipotesi marginali (come pure oggi, in modo del tutto contraddittorio, accade); vieterebbe di sovvenzionare iniziative private che, per mantenere il massimo grado di libertà, scegliessero di non aderire ad alcuna forma di integrazione o collaborazione col sistema d'istruzione pubblico.

Da qui, dunque, la richiesta di rinnovare ed incrementare le risorse per tutti i cicli (anche quello secondario) di istruzione secondo le formule sia del finanziamento diretto che del finanziamento a progetto.

1.3.2. Al **soggetto Regione**, competente in via concorrente in materia di istruzione e in via residuale in materia di diritto allo studio e di formazione ed istruzione professionale.

Per un verso, stanti tali nuove competenze (conseguite con la novella costituzionale del 2001) attinenti sia agli aspetti (esterni) organizzativi dell'istruzione, che alla definizione dei contenuti dell'insegnamento, va escluso che la clausola "senza oneri per lo Stato", per il carattere di assoluta *specialità* rispetto ai principi del sistema, siccome di stretta interpretazione, possa vincolare soggetti (le Regioni e gli enti locali) diversi da quelli testualmente menzionati (lo Stato): altrimenti detto, il divieto degli oneri "per lo Stato" non è da leggere come divieto di oneri "per la Repubblica"; altrettanto fondatamente si deve concludere che, per la tassatività delle materie riservate in via esclusiva allo Stato e per la generalità della competenza residuale delle regioni, queste, nella loro autonomia politica, possono decidere di finanziare le scuole paritarie e/o di introdurre misure economiche per l'integrazione dei servizi scolastici pubblici e privati.

Per altro verso, va dato per pacifico che gli interventi in materia di diritto allo studio spettano non solo agli alunni della scuola pubblica, ma anche a quelli della scuola privata e non solo della scuola privata paritaria, ma anche della scuola privata non autorizzata a rilasciare titoli legalmente riconosciuti (cfr. Corte costituzionale, sentenza. n. 454/1994).

Da qui, allora, la richiesta alle Regioni di dotarsi di leggi organiche in materia di diritto allo studio (e/o di attrezzarsi in tal senso in via amministrativa) capaci di prevedere sia sussidi agli alunni (nella forma di buoni scuola, *voucher*, ecc.), sia aiuti diretti alle scuole finalizzati ad alleviare oneri di gestione, ivi inclusi, per esempio, contributi per la costruzione, la manutenzione, l'ampliamento di immobili (edilizia scolastica), per il funzionamento degli impianti (energia elettrica, riscaldamento), per l'utilizzazione di centri sportivi o di strutture culturali, per l'istituzione di nuove sedi, per l'aggiornamento dei docenti, per promuovere progetti di sperimentazione, per l'acquisto di materiali di consumo, attrezzature didattiche, strumenti informatici o di laboratorio.

Similmente, in materia di istruzione e formazione professionale.

1.3.3. Quanto al **soggetto Comune**, sebbene sprovvisto di competenze *stricto jure* legislative, va rammentato che "all'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto [di contribuire finanziariamente al funzionamento delle scuole operanti sul loro territorio]. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo" (*Corte conti, sez. contr. Lombardia, 29 giugno 2006, n. 9/pareri/2006*) ... "Conseguentemente, deve ritenersi che, in linea generale, i Comuni possano concludere convenzioni con gli enti, anche di diritto privato, che gestiscono scuole dell'infanzia [ma non solo] sul loro territorio e possano accollarsi, anche, l'onere di erogare contributi destinati ad agevolare il funzionamento delle ordinarie attività della scuola" (così, Corte dei conti, sezione regionale di Controllo per la Lombardia, n. 18/2006 nel "parere sulla possibilità per un ente locale di stipulare una convenzione con un ente di diritto privato per la gestione di una scuola dell'infanzia e sull'eventuale erogazione di contributi in favore di quest'ultima").

2. Priorità: realizzare la piena parità scolastica.

2.0. Di fronte all' "emergenza educativa", espressione che richiama in maniera efficace un tratto innegabile della condizione odierna, ognuno è invitato a dare il proprio contributo per dare speranza e futuro ai giovani e alle loro famiglie. È un compito prioritario, e la scuola, ogni scuola di ogni ordine e grado, deve essere messa in condizione di poter realizzare la specifica finalità educativa attraverso il sapere. Anche noi siamo convinti che una stagione di rinnovato impegno educativo potrà costituire un punto di convergenza con tutti i soggetti protagonisti della società civile più interessati alla crescita delle giovani generazioni.

2.1. La Scuola paritaria alla luce della legge 62/2000 è parte costitutiva del sistema nazionale di istruzione e di formazione e concorre, nella sua specificità ed autonomia, a realizzare l'offerta formativa nel territorio. Le scuole cattoliche a partire dall'Infanzia, espressione delle comunità in cui operano, sono capillarmente diffuse in tutto il nostro territorio e rispondono a un' essenziale esigenza educativa. Non sono scuole private, ma paritarie e senza fini di lucro e come tali facenti parti, come le scuole statali e dei comuni, del sistema nazionale d'istruzione: sostenerle significa sostenere il servizio pubblico che esse svolgono.

Il problema dell'autonomia è legato all'effettiva parità delle Istituzioni scolastiche che svolgono la stessa funzione pubblica. Per questo riteniamo che la riforma della scuola italiana non sarà piena e completa senza la soluzione del problema della parità. Non si tratta di una rivendicazione particolare e 'confessionale' dei cattolici, ma va considerata nel quadro di una questione generale di libertà e di pubblico interesse e di piena attuazione dell'autonomia scolastica. Quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea da molto tempo sono entrati nella logica del finanziamento delle scuole paritarie in quanto realizzano un servizio pubblico finalizzato all'istruzione e formazione dei giovani. Inoltre gli stessi Stati europei in questo modo assicurano un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie dei percorsi educativi per i propri figli, in sintonia con una risoluzione del Parlamento Europeo del 4 marzo 1984.

2.2. Pertanto chiediamo di:

- **valorizzare il patrimonio** di cultura, solidarietà, competenza e dedizione ai giovani che caratterizza da sempre l'attività scolastica e formativa della scuola cattolica. Non siamo, né intendiamo diventare una riserva indiana, né una specie protetta in via di estinzione;
- garantire la piena libertà di tutti i cittadini attraverso un impegno concreto perchè **la parità sia anche economica**, finanziando completamente i percorsi scolastici di ogni ordine e grado e garantendo a tutti, italiani e stranieri regolari, l'accesso ai finanziamenti presenti e futuri;
- **fare "squadra"** per favorire tutte le iniziative promosse dalla società civile ed ecclesiale del Triveneto, a favore della libertà di educazione e di formazione, per il bene dei giovani, individuando i percorsi legislativi che realmente portano a salvaguardare il valore dell'autonomia scolastica nel rispetto delle indicazioni nazionali, e cioè che nel rapporto Stato-Regioni la scuola libera paritaria venga riconosciuta come scuola pubblica e che siano create strutture idonee (uffici competenti per la parità a livello statale, regionale, istituzioni di tavoli di concertazioni...);
- **costituire una commissione mista / un tavolo di lavoro** che studi le interconnessioni tra autonomia e parità, in modo che il passaggio alle Regioni sia attentamente valutato e governato anche con i responsabili della scuola paritaria, perché i contributi stanziati dallo Stato per le scuole

paritarie, o in genere le misure di sostegno finanziario, devono rientrare nelle norme generali dell'istruzione, quanto il loro vincolo di destinazione;

- **passare dall'attuale logica dei contributi a quella del finanziamento** stabile ed organico sulla base del numero delle scuole e delle sezioni funzionanti in misura tale da permettere una gestione, qualitativa ed organizzativa, equipollente a quella delle scuole statali, secondo lo spirito della normativa vigente in modo da consentire a tutte le famiglie la possibilità di scegliere la scuola a parità di condizioni;

- far rientrare, nelle norme generali dell'istruzione, i contributi stanziati dallo Stato per le scuole paritarie o in genere le misure di sostegno finanziario, così **da realizzare l'equiparazione delle scuole paritarie alle scuole statali** sul piano economico, fiscale e tributario;

- **estendere tutte le opportunità e/o progetti offerti alla scuola statale anche alla scuola paritaria** (es. aggiornamento del personale, dotazione di LIM, computer a prezzo agevolato per docenti...),

- **far rientrare tutta l'area della parità all'interno del sistema informativo del Ministero affinché possa concorrere** a tutte le rilevazioni di informazioni che siano pertinenti, attraverso una necessaria rilettura, con conseguente revisione, della normativa vigente onde renderla coerente ai principi di parità espressi nella legge istitutiva e contemporaneamente procedere ad una semplificazione burocratica che agevoli le scuole nell'esplicitarne gli adempimenti previsti.

2.3. La Scuola dell'Infanzia: patrimonio storico di cultura, educazione e civiltà.

La Scuola dell'Infanzia cattolica paritaria, capillarmente inserita nel nostro territorio, costituisce una reale, insostituibile e strutturale presenza dentro il sistema integrato di istruzione. Tenuto conto che il sostegno è rimasto inalterato dall'anno 2000, e che rischia annualmente di essere pesantemente ridotto dai tagli in Finanziaria, le indispensabili condizioni per assicurare il servizio alle famiglie sono:

- passare ad una stabilizzazione, in base a parametri definiti, del sostegno all'offerta formativa attraverso la determinazione del contributo annuale per sezione e la realizzazione, con formule semplificate, di convenzioni pluriennali tra l'amministrazione scolastica e le scuole (singolarmente considerate o costituite in rete) con periodica revisione (triennale) in rapporto soprattutto al costo personale docente;

- assicurare ad ogni famiglia che iscrive il proprio figlio ad una scuola, a prescindere dalla scelta tra scuola statale o paritaria, un trattamento paritario, anche attraverso opportune intese a livello territoriale.

Pertanto, alla luce della normativa vigente, circa l'autonomia, la parità ed il federalismo, secondo lo spirito di sussidiarietà e di leale collaborazione chiediamo che:

- **si metta ordine, in ambito regionale, alla materia ora** dispersa in una pluralità disomogenea di atti di rango legislativo e amministrativo attraverso l'adozione di una legge condivisa organica sul diritto allo studio, la formazione, l'istruzione e la formazione professionale;

- **che siano stabiliti stanziamenti adeguati a ricorrente fisso** e non soggetti a discrezionalità del momento e del luogo, qualificando l'erogazione secondo le reali esigenze, passando dall'attuale contributo ad un vero e proprio finanziamento stabilito in modo normativo continuativo;

- **si metta ordine, in ambito regionale, in tutto il 'settore Nidi e Scuole dell'Infanzia' (zero –sei anni)** chiarendo quanto attualmente si trova sparso tra il settore dell'istruzione e quello dell'assistenza, per ambiti, competenze e responsabilità. Infatti, la stessa attenzione prestata alla scuola dell'infanzia e gli stessi obiettivi che per essa abbiamo ora ricordato chiediamo che siano

estesi anche agli asili nido, cogliendo lo spirito della più avanzata giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente abbandonato l'idea di qualificarli in termini di speciali servizi sociali di interesse pubblico, riconducibili alla materia beneficenza e assistenza pubblica di cui al vecchio art. 117 Cost. (v. sentenze n. 174/1981) per oggi affermare che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno della famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino" (v. sentenza n. 467/2002), così chiarendo che "utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché, per alcuni profili, nella materia della tutela del lavoro ..." (v. sent. n. 370/2003, cui *adde* sent. n. 320/2004 e n. 120/2005).

2.4. La Scuola Cattolica del I e II ciclo: parità ed autonomia, pilastri del sistema di istruzione italiano.

Alla luce di quanto espresso precedentemente è indispensabile continuare nella maniera più rapida ed incisiva possibile l'itinerario verso una parità reale ed effettiva, al fine di un generale miglioramento dei livelli di apprendimento di tutti gli studenti e, più in generale, della qualità della scuola del Paese. Il sostegno finanziario, finora, si è caratterizzato dall'intreccio di interventi statali, convenzioni, buono per le famiglie, interventi a livello regionale, oltre che la quota delle singole famiglie. Purtroppo l'erogazione dei contributi sta registrando una sempre maggiore difficoltà a partire da problemi derivati dall'interpretazione normativa, da ritardi dovuti ai trasferimenti alle regioni, e dai rallentamenti derivanti dai tagli apportati da leggi emanate per il contenimento della spesa pubblica: questo ha generato e continua drammaticamente a generare incertezza, stanchezza, sfiducia, che minano la progettualità e la sopravvivenza a medio e lungo termine delle scuole paritarie.

Pertanto chiediamo:

- che questo aspetto venga assolutamente affrontato assicurando in sede di legge finanziaria l'entità economica stabile e continuativa;
- che all'affermazione di principio della parità corrisponda realmente l'adeguamento economico finanziario, tenuto conto, anche che lo Stato dovrebbe spendere circa € 6.300 milioni per consentire la frequenza delle scuole statali agli studenti delle scuole paritarie: questo rende economicamente 'conveniente' per lo Stato incrementare il proprio impegno in Legge Finanziaria a favore delle famiglie frequentanti il sistema paritario.

2.5. La Formazione Professionale: il coraggio di rinnovare adeguatamente le leggi regionali.

Anche la Formazione Professionale nel nostro territorio è una realtà significativa e presenta un patrimonio culturale, pedagogico, professionale ricco ed originale, tale da divenire anche un punto di riferimento e motore per tutto il mondo della Formazione Professionale a livello nazionale. La formazione professionale iniziale nel nostro territorio è forte proprio in virtù dei valori e caratteri peculiari di concretezza, di legame col territorio, di adattabilità alle mutate esigenze normative ed economico-sociali, di passione per l'arte di insegnare a fare e di imparare facendo, e con i quali ha saputo affrontare le sfide che quest'ultimo periodo storico sta riservandoci.

È necessario attivarsi per costruire il futuro della Formazione Professionale iniziale, **in attesa che si predispongano nuove leggi regionali capaci di integrare il sistema di istruzione regionale con quello della formazione professionale; nel Veneto una nuova legge** che aggiorni e completi l'attuale LR 10 del 1990; **nel Friuli Venezia Giulia una legge** che sostituisca la LR 76 del 1982. Leggi che possano valorizzare e non penalizzare gli enti di formazione, che garantiscano, attraverso

risorse finanziarie regionali, nazionali, del FSE (Fondo sociale europeo), la possibilità di un futuro da costruire con impegno e dedizione da parte dei giovani.

A questo scopo chiediamo di:

- **mettere a regime i percorsi di istruzione e formazione professionale** di durata triennale e quadriennale in concomitanza con il riordino del (sotto)sistema dell'Istruzione secondaria superiore e nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni (Capo III, d. lgs. 226/05);

- **riconoscere nella erogazione dell'offerta formativa**, soprattutto in questa fase di avvio graduale dell'intero secondo ciclo, alle istituzioni formative (CFP) accreditate dalle Regioni protagoniste della sperimentazione avviata sin dal 2003, di svolgere la funzione primaria; mentre agli Istituti professionali accreditati dalle Regioni a rilasciare i medesimi titoli professionalizzanti, di svolgere questa funzione in maniera sussidiaria e complementare, in vista della costruzione di una offerta progressivamente coerente con i fabbisogni dei vari territori;

- **fare fronte alle situazioni di disagio giovanile**, prevedendo anche interventi formativi specifici per i giovani in difficoltà, quali l'azione di orientamento, il supporto didattico nelle specifiche aree critiche, percorsi destrutturati, misure di sostegno ed accompagnamento all'inserimento lavorativo.

La sperimentazione dei percorsi formativi triennali è stata sostenuta, in questi anni principalmente dalla Regione, con il concorso statale (MIUR e MLPS). È necessario che Stato e Regioni provvedano, ciascuno per la propria competenza, di dotare il (sotto)sistema di IeFP di finanziamenti stabili e correlati alla domanda formativa dei giovani, sottoposti a oggettivi parametri di valutazione.

Conclusioni

L'augurio è che, dopo tanti tentativi e interruzioni, il processo riformatore possa riprendere con assoluta priorità per il bene della società intera. Ci auguriamo che il dibattito consolidi l'autonomia, il pluralismo, l'aderenza alla società civile e l'applicazione del principio della sussidiarietà. Infatti difendere l'esercizio del diritto paritario all'istruzione e alla formazione professionale degli studenti e della libertà di scelta da parte delle famiglie pone una pietra angolare a sostegno della crescita morale, sociale ed economica del Paese.

Rimanendo a completa disposizione per continuare il dialogo, riconoscenza salutiamo.

AGESC	Coccia Adriano	Biasoni Giancarlo	Paolazzi Giancarlo
AGIDAE	Pettenon Giampietro		
CONFAP	Raffaello Fortuna	Tierno Massimo	
FIDAE	Kaladich Virginia	Zuccato d.Paolo	Giacometti d.Umberto
FISM	Lessio Ugo	Braida Paolo	Baldessari Giuliano
FOE-CdO	Gatti Luciano		
MSC	Roncari Eleonora		
USMI	Calzavara Sr.Noris Adriana		
CISM	Moni p. Giuseppe		

Mestre, 21 febbraio 2010.